



**Città di  
Paderno Dugnano**

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

Documento Sistema di Gestione Qualità  
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

**Certificato CSQ N. 9159.CMPD**

T	P51	MD01	Rev. 4
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

# Regolamento aree di sosta a pagamento

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/11/2016

Esecutivo dal 28/12/2016

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

**INDICE DEL REGOLAMENTO**

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA**
- ART. 3 - ESENZIONI**
- ART. 4 - OBBLIGHI**
- ART. 5 - DIVIETI**
- ART. 6 - SANZIONI E PENALI**
- ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**
- ART. 8 - RESPONSABILITÀ E DANNI**
- ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER  
TARIFFE AGEVOLATE-ABBONAMENTI**
- ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

**REGOLAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO****ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dei parcheggi pubblici e delle aree di sosta a pagamento che ricadono all'interno delle zone individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

Le aree oggetto della disciplina del presente regolamento sono tutte quelle adibite a parcheggio pubblico e per la sosta dei veicoli, (in carreggiata e/o al di fuori di essa, in struttura delimitata con apposito sistema di accesso, interrata, sopraelevata o in superficie), assoggettate al pagamento di una tariffa, eventualmente per una durata predeterminata, anche laddove nel presente testo regolamentare, negli articoli che seguono, venga utilizzato per semplificare il termine "parcheggi/o".

2. L'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall'ordinamento contabile e dalle disposizioni finanziarie, provvederà alla determinazione delle tariffe per la sosta a pagamento (oraria o abbonamento). Le tariffe orarie possono essere differenziate nelle diverse zone della Città. Le tariffe e le fasce orarie di pagamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale. L'individuazione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1

lett. f) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada). La regolamentazione della sosta verrà definita con ordinanza dirigenziale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'obbligo di effettuare il pagamento.

3. Gli orari ed i giorni di vigenza della regolamentazione a pagamento saranno esposti al pubblico attraverso apposita segnaletica conforme ai dettami del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92).

4. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di assoluta necessità dettata da particolari condizioni atmosferiche, da lavori stradali ovvero in presenza di manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale di sospendere il pagamento della sosta del tutto o in parte, a mezzo apposita ordinanza dirigenziale.

**ART. 2 - VEICOLI AUTORIZZATI ALLA SOSTA**

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D. Lgs. 285/92, purché rientranti nella sagoma dello stallo di sosta tracciato al suolo:

- ciclomotori e motoveicoli con almeno 3 ruote, e carrozzeria chiusa;

- quadricicli e quadricicli leggeri;
- autovetture ed autoveicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t..

### ART. 3 - ESENZIONI

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita:

a) ai veicoli al servizio delle persone invalide, provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi);

b) alle Forze dell'ordine in servizio;

c) alle Forze Armate in servizio;

d) ai Vigili del Fuoco e Protezione civile in servizio;

e) ai mezzi di soccorso in servizio;

f) ai veicoli appartenenti a Corpi Consolari e Corpi Diplomatici, ed assimilati;

g) alle Pubbliche Amministrazioni in servizio;

h) ai medici in visita domiciliare urgente che espongono l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Viabilità del Comune, unitamente al disco orario comprovante l'inizio della visita;

i) agli enti erogatori di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, telecomunicazioni, ecc...) in servizio.

2. I veicoli sopracitati, se non muniti di scritte ed insegne di istituto, dovranno sostare esponendo un contrassegno di riconoscimento sul parabrezza. Nei casi di omissione del pagamento della sosta, la mancata esposizione del citato contrassegno comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

### Art. 4 - OBBLIGHI

1. All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le prescrizioni e gli obblighi determinati dalla segnaletica ivi posizionata e rispettare le norme di comportamento stabilite dal Vigente Codice della Strada, nonché le indicazioni fornite dal gestore del parcheggio. Gli utilizzatori delle aree di sosta a pagamento sono tenuti a:

a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;

b) mantenere una velocità adeguata al contesto, alle circostanze di tempo e di luogo;

c) eseguire le manovre di accesso e di uscita dagli stalli di sosta con cautela;

d) effettuare il pagamento in misura corrispondente alla durata della sosta;

e) lasciare il veicolo in sosta correttamente posizionato negli appositi stalli;

f) occupare con un automezzo un singolo spazio di sosta, secondo lo schema del parcheggio.

2. Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

-acquistando il biglietto orario ai distributori automatici installati presso le aree di sosta;

- tramite il pagamento dell'abbonamento.

Altresì, considerato che il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente, i conducenti dei veicoli autorizzati alla sosta a pagamento dovranno munirsi di uno dei seguenti titoli:

a) ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta, ottenibile mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti (parcometri). Tali dispositivi prevedono il rilascio di una ricevuta che l'utente dovrà esporre sul cruscotto all'interno del veicolo, in modo che sia ben visibile dall'esterno. L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D. Lgs 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.

b) modalità alternative di pagamento, definite dal gestore concessionario delle aree di sosta a pagamento, (a mero titolo esemplificativo: "gratta e sosta", abbonamenti, pagamento con sms, gettone e/o biglietto prepagato per attivare l'apertura di sbarre di delimitazione delle aree di sosta a pagamento, etc).

3) La tariffa di sosta dev'essere evasa. Chiunque lascia in sosta un veicolo in un parcheggio a pagamento senza aver pagato la tariffa, oppure oltre l'orario riportato sul

biglietto orario prelevato dal parcometro, è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 6.

#### Art. 5 - DIVIETI

1. Nelle aree destinate a parcheggio a pagamento, è fatto divieto di:

a) lasciare in sosta il veicolo con il motore acceso, senza necessità;

b) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;

c) occupare con il veicolo più di uno stallo di sosta;

d) campeggiare;

e) sostare lungo le corsie di scorrimento dell'area di sosta a pagamento;

f) accedere e parcheggiare con mezzi di ingombro superiore a quello consentito;

g) utilizzare il servizio senza pagare la prevista tariffa;

h) abbandonare il veicolo.

#### ART. 6 - SANZIONI E PENALI

1. L'utilizzo degli appositi stalli di sosta a pagamento è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii..

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 132 della L. 15 maggio 1997 n. 127, il gestore può comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni

tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

3. Il gestore definisce l'entità per l'applicazione della penale, dandone informazione all'utenza mediante esposizione, in corrispondenza dei parcometri o nelle immediate vicinanze di essi, di una copia del contratto di parcheggio senza custodia, predisposto dal gestore stesso, che si perfeziona tacitamente ai sensi dell'art. 1327 del Codice Civile, ovvero mediante l'inizio dell'esecuzione.

4. La clausola che prevede una penale deve essere informata ai principi di ragionevolezza, trasparenza, chiarezza ed equità, pena la sua nullità ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera f) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo". In nessun caso, pertanto, la clausola penale potrà prevedere il pagamento di una somma di danaro di 30 volte superiore alla tariffa oraria.

#### ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le violazioni previste dal vigente Codice della Strada in materia di sosta a pagamento potranno essere accertate, oltre che dagli organi di polizia stradale individuati dall'articolo 12 del D. Lgs 285/92 e ss.mm.ii, anche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 132 della L. 15 maggio 1997 n. 127, da dipendenti comunali o della società di gestione dei parcheggi (questi ultimi limitatamente alle aree oggetto di

concessione) ai quali con provvedimento del Sindaco vengano conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.

2. I dipendenti della società di gestione dei parcheggi assumono la qualifica di "Ausiliario della sosta". Gli ausiliari della sosta seguono le direttive del Comando di Polizia Locale e dipendono strettamente da esso per gli aspetti operativi.

3. L'accertamento delle somme evase ai fini dell'applicazione della penale di cui all'articolo 6 è rilevabile dal personale del Concessionario/Gestore dei parcheggi.

4. Il personale da adibire alle funzioni di prevenzione ed accertamento della sosta e delle relative sanzioni dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possesso di patente di guida di categoria "B" o superiore;
- 2) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 3) assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
- 4) attestato di partecipazione con profitto a corso di qualificazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Codice della Strada.

#### Art. 8 - RESPONSABILITÀ' E DANNI

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e/o investimenti provocati dagli utenti all'interno delle aree di sosta a

pagamento, il diritto al risarcimento del danno potrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune o del gestore concessionario, che altresì non rispondono del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto, considerato che le aree di sosta non sono custodite. Pertanto l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore non rispondono di eventuali danni che possono essere causati a persone e cose nelle fasi di circolazione dinamica e statica dei veicoli all'interno delle aree di parcheggio a pagamento, altresì l'Amministrazione Comunale ed il gestore non sono responsabili in relazione alla custodia dei veicoli ed ai beni in essi contenuti.

2. Nel caso di parcheggi delimitati con sbarra, l'accesso agli stessi implica da parte dell'utente l'accettazione dell'utilizzo di macchinari automatizzati per il pagamento quale mezzo correntemente utilizzato per lo scambio delle prestazioni negli affari di massa a conclusione rapida e semplice. La predisposizione di tali meccanismi ed accorgimenti quale modalità organizzativa adottata dal gestore per l'erogazione del servizio, volte a delimitare l'area ad esso destinata per escluderla dalla viabilità e ad impedire la gratuita utilizzazione della stessa, consentendo contestualmente la riscossione del corrispettivo della sosta in misura proporzionale alla sua durata, non configura danno o sequestro di mezzi in caso di

mancata apertura dei mezzi automatici per fatti tecnici imprevedibili, non connessi all'evasione della tariffa da parte dell'utente. Il concessionario è tenuto a garantire sempre l'apertura meccanica manuale quale alternativa al temporaneo blocco degli automatismi, rendendo agevole la manovra agli utenti del parcheggio.

#### Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TARIFFE AGEVOLATE - ABBONAMENTI

1. Il pagamento di sosta agevolata può avvenire secondo abbonamenti settimanali, mensili o a multipli delle suddette cadenze rilasciati dal concessionario del servizio, applicabili in determinati parcheggi in struttura fuori carreggiata.

2. La mancata esposizione del contrassegno d'abbonamento in originale durante la sosta del veicolo sarà considerata sosta irregolare, comportando l'accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del precedente art. 6 e l'applicazione delle conseguenti penali.

3. Le modalità di rilascio degli abbonamenti e le prescrizioni riguardanti l'utilizzo delle eventuali aree di sosta destinate agli abbonati, saranno determinate con provvedimento del gestore del parcheggio a pagamento .

#### ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.74 – commi 7 e 8 – dello Statuto comunale, il giorno successivo

alla data di pubblicazione all'albo pretorio da  
effettuarsi dopo che la deliberazione di  
approvazione è diventata esecutiva.